



# COMUNE DI TURI

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

## **Avviso Pubblico per L'erogazione di Contributi per Morosità Incolpevole - Anno 2018**

**Visto** il Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102, art. 6 comma 5, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124;

**Visto** il Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80;

**Visti** i decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014, 5 dicembre 2014, 19 marzo 2015 e 30 marzo 2016;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1731 del 22 novembre 2016 avente ad oggetto "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli- D.L. 31/08/2013 n. 102 - art. 6, comma 5 - convertito con modificazioni dalla L. 28/10/2013 n. 124 - Criteri ripartizione risorse relative alle annualità 2015 e 2016;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale Regionale n.339 del 28/11/2018 ad oggetto: "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli- D.L. 31/08/2013 n. 102 - art. 6, comma 5 - convertito con modificazioni dalla L. 28/10/2013 n. 124 . Risorse relative all'annualità 2018- Riparto tra i Comuni e impegno di spesa.

**Vista** la Determinazione di n. 25 del 17/01/2019 ad oggetto:"Deliberazione di G. R. n. 1731 del 22/11/2016 - Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli - Determinazione Dirigenziale R. n. 339 del 28/11/2018- Riparto annualità 2018. Accertamento somma. Impegno di spesa.

Approvazione Avviso pubblico per l'accesso al contributo, modello di domanda e modelli di dichiarazione del proprietario".

### **RENDE NOTO**

che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo volto a ridurre la morosità incolpevole, fino alla concorrenza dell'importo complessivamente attribuito dalla Regione Puglia.

#### **Art. 1**

##### **Destinatari e requisiti**

Possono presentare richiesta per usufruire del contributo in oggetto i nuclei familiari che sono in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- 1) richiedente con cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all'U.E. possieda un regolare titolo di soggiorno;
- 2) titolarità di un contratto di locazione di edilizia di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- 3) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione di convalida;

- 4) possesso di un reddito ISE non superiore ad € 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00;
- 5) non titolarità del richiedente e di ciascun componente del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobile, nel territorio nazionale, fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
- 6) situazione di morosità incolpevole, ossia una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause:
- perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa;
  - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
  - cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  - cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
  - malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
  - condizione di disagio economico riveniente da separazione o divorzio, come previsto dalla L.R. n. 45 del 15/11/2017, art. 6 comma 4, lettera c).

## **Art. 2**

### **Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità**

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati all'art. 1 del presente avviso.

A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto testo unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

**Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione nel rendere tali dichiarazioni verificando con precisione i dati dichiarati.**

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- b) copia dell'intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida, dalla quale si deduca l'ammontare complessivo della morosità e, se già intervenuta, copia del verbale della prima udienza oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell'eventuale atto di precetto e/o della significazione di esecuzione;
- c) documenti comprovanti il possesso delle condizioni d'incolpevolezza della morosità di cui all'art. 1 p. 6;
- d) dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'alloggio, in relazione alla situazione che ricorre (modello C o modello D);

## **Art. 3**

### **Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune reperibili sul sito web all'indirizzo [www.comune.turi.ba.it](http://www.comune.turi.ba.it) o distribuiti presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, sito in via Sedile, nelle ore di ufficio .

Le domande, debitamente sottoscritte, complete di tutti i dati richiesti e corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, dovranno pervenire a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Turi e/o trasmesse via PEC al seguente indirizzo: [protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it), entro il **31/12/2019**.

#### **Art. 4**

##### **Istruttoria delle domande e priorità nella concessione dei contributi**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande, accerta la sussistenza delle condizioni, verifica il possesso dei requisiti previsti e dei criteri di priorità individuati dal D.M. 14/05/2014, ovvero la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne,
- ovvero minore,
- ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%,
- ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale,

Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione delle richieste, gli interessati possono inoltrare opposizione.

#### **Art. 5**

##### **Ammontare e destinazione del contributo**

- a) fino a un massimo di **1.428,37 euro** per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, nel caso di un solo richiedente a sportello;
- b) fino a un massimo di **1.428,37 euro** per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole, nel caso di un solo richiedente a sportello;
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione, commisurato all'esigenza prospettata dal richiedente a sportello;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di **1.428,37 euro**, nel caso di un solo richiedente a sportello;
- e) nel caso in cui vi sia contestualmente un solo richiedente a sportello per ciascuna delle diverse tipologie di cui alle lettere precedenti, l'importo di **euro 1.428,37** verrà attribuito a ciascuno di essi, in proporzione al contributo previsto dalla Regione per ciascuna tipologia;
- f) nel caso di più richiedenti per la stessa tipologia e a parità di condizioni l'intero importo verrà attribuito in relazione ai criteri di priorità di cui al D.M. 14/05/2014, dando la precedenza al richiedente che cumula più criteri;
- g) il Comune di Turi non individua altre cause di morosità incolpevole, oltre a quelle indicate dalla Regione Puglia.

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l'importo di € **1.428,37** (euro millequattrocentoventotto/37).

**Art 6**  
**Ulteriori disposizioni**

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto di contributo.

**Art. 7**  
**Controlli**

In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e dal D.Lgs. n. 196/2003 (TU trattamento dati personali) saranno effettuati controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni presentate e nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

Turi, 28 gennaio 2019

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali  
F.to dott.ssa Graziana TAMPOIA